



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 73 del 18/07/2019

Settore: SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OGGETTO: VARIANTE SEMPLIFICATA AL SECONDO REGOLAMENTO URBANISTICO FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI IDRAULICHE E ALLE MODIFICHE PUNTUALI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 30-32 DELLA LR 65/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Sesto Fiorentino è dotato di Piano Strutturale intercomunale dei Comuni di Sesto Fiorentino e di Calenzano (PS-i), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell'11.04.2019, pubblicata sul B.U.R.T. n.25 del 19.06.2019;
- il Comune di Sesto Fiorentino è dotato di Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.01.2014, pubblicata sul B.U.R.T. n. 12 del 26.03.2014, e sue successive varianti;
- il Regolamento Urbanistico è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), conformemente a quanto disposto dal Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza*);
- il Piano Strutturale intercomunale dei Comuni di Sesto Fiorentino e di Calenzano (PS-i) è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la cui decisione finale è costituita dal provvedimento di approvazione del Piano Strutturale intercomunale con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 dell'11.04.2019;
- il Regolamento Urbanistico, formatosi durante la vigenza della l.r. n.1/2005, non risulta disciplinato dall'articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. n. 65/2014 e s.m.i., relativo al nuovo Piano Operativo, mentre è subordinato al disposto dell'articolo 55, commi 4, 5 e 6 della l.r. n. 1/2005;
- dalla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico (efficace dal 26 Marzo 2014, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del relativo avviso) sono trascorsi oltre cinque anni;
- ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 222 della l.r. n.65/2014, *"nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato"*

all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'art.224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'art.25";

- in data 26 Marzo 2019 sono decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico e, pertanto, i vincoli preordinati all'espropriazione e gli interventi di trasformazione subordinati alla previa approvazione di un piano urbanistico attuativo (di iniziativa pubblica o privata) contenuti nel Regolamento urbanistico e per i quali non si siano formati i presupposti per la loro attuazione, hanno perso efficacia per decorrenza del termine quinquennale previsto dall'art. 55, commi 4, 5 e 6 della l.r. n. 1/2005 che, per quanto abrogato dalla l.r. n. 65/2014, ritrova applicazione ultrattiva in forza della disciplina transitoria di cui agli artt. 222 e seguenti della l.r. 65/2014;

ATTESO che:

- il Regolamento Urbanistico si attua anche mediante Piani attuativi, disciplinati ai sensi dell'art. 55 della già richiamata l.r. 1/2005 nell'Appendice 1 del RU mediante schede che definiscono gli obiettivi, i parametri dimensionali e le destinazioni ammesse, nonché le dotazioni minime da soddisfare;
- nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico ad oggi, gli ambiti di cui all'Appendice 1 subordinati a piano attuativo, per i quali non si è giunti all'attuazione delle previsioni ovvero per i quali, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico non sia stata stipulata la relativa convenzione, hanno perso efficacia;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, nelle more dell'elaborazione e della successiva approvazione del nuovo Piano Operativo Comunale, ritiene opportuno:

- garantire la continuità del governo del territorio, consentendo comunque l'attuazione di alcune previsioni decadute, secondo criteri di interesse pubblico, di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- procedere con un aggiornamento della pianificazione vigente, al fine di una migliore gestione degli interventi, anche in seguito all'approvazione della l.r. n. 41/2018 "*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49*" che ha stabilito nuove condizioni per la definizione della fattibilità idraulica e all'approvazione del Piano Strutturale intercomunale Sesto-Calenzano che ha comportato l'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alla pericolosità geologico-idraulica;

PRESO ATTO che:

- sono pervenute all'Amministrazione istanze di variante al Regolamento Urbanistico per la riconferma delle previsioni di alcuni piani attuativi che hanno perso efficacia, ed altre che non riguardano ambiti di trasformazione già disciplinati nell'Appendice 1 del RU vigente, ma che propongono modifiche al quadro pianificatorio vigente;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta n.182 del 18.06.2019 è stata valutata la procedibilità di istanze presentate dai soggetti attuatori di ambiti che hanno perso di efficacia in base ai seguenti criteri valutativi:



- Localizzativi – sono ammissibili le istanze che ricadono all'interno del territorio urbanizzato come definito dal Piano Strutturale intercomunale;
- Dimensionali – sono ammissibili le istanze che non comportano nuovo consumo di suolo, fatto salvo per limitati ampliamenti di impianti produttivi (addizioni funzionali) finalizzati al riassetto dell'attività e che non comportano una diminuzione alle dotazioni di standard urbanistici;
- Cronologici – sono ammissibili le istanze relative ai piani attuativi di iniziativa privata conformi alle previsioni del Regolamento Urbanistico presentati in data anteriore al 26.03.2019, e per le quali erano in corso le istruttorie relative al procedimento di approvazione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 e le istanze riguardanti casi per i quali l'interesse pubblico è rafforzato da motivi di opportunità e urgenza;
- Strategici – sono ammissibili le istanze riguardanti ambiti di particolare complessità e nei quali si rileva un motivato interesse pubblico, sia in relazione alle funzioni previste, sia in relazione alla dotazione di standard ed infrastrutture aggiuntive rispetto a quelle già previste, non attuabili mediante intervento edilizio diretto e che non implicino effetti di portata più ampia rispetto all'area oggetto di valutazione;
- Tecnici – sono ammissibili le istanze la cui attuazione risulti conforme al Piano Strutturale intercomunale e al Piano d'Indirizzo Territoriale regionale con valenza di Piano paesaggistico e che si configurano come varianti semplificate ai sensi dell'art. 30 e seguenti della L.R. 65/2014.

CONSIDERATO che:

- sulla base dei principi sopra enunciati e nelle more dell'elaborazione del Piano Operativo Comunale (POC), è ammissibile attivare un procedimento di variante urbanistica avente per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato e non comportanti incremento al dimensionamento, né diminuzione degli standard;
- tale procedimento di variante, pertanto, è da configurarsi come variante semplificata ai sensi degli articoli 30 e 32 della l.r. n. 65/2014 e s.m.i. e, in virtù dell'art. 28-bis della medesima legge, non è soggetto all'avvio del procedimento;

DATO ATTO che, in relazione alle caratteristiche delle varianti puntuali in oggetto, trattandosi di varianti formali di carattere redazionale, ovvero non comportanti modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, ai sensi del comma 3-ter dell'art. 5 della l.r. n. 10/2010 e s.m.i., è stata attivata una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata, tramite invio di comunicazione all'Autorità Competente con prot. n.42228 del 19.06.2019;

DATO ATTO che:

- la Città Metropolitana di Firenze, a seguito di convenzione sottoscritta in data 19.09.2017, è l'Autorità Competente per la VAS;
- con comunicazione ricevuta con prot. 44105 del 27.06.2019, la Città Metropolitana di Firenze, quale Autorità Competente, comunicava il provvedimento di esclusione da verifica di assoggettabilità a VAS relativa alle Varianti puntuali al Regolamento Urbanistico", ai sensi dell'art. 5, comma 3-ter, della l.r. n.10/2010 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- con l'approvazione della l.r. n. 41/2018 "*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49*", sono state stabilite nuove condizioni per la definizione della fattibilità idraulica e in conseguenza, con l'approvazione del Piano Strutturale intercomunale Sesto-Calenzano, è stato aggiornato il quadro conoscitivo relativo alla pericolosità geologico-idraulica
- si è reso necessario provvedere all'adeguamento della fattibilità del Regolamento Urbanistico vigente per recepire le nuove condizioni di pericolosità nonché le innovazioni introdotte dal regolamento 53/R/2011 della Regione Toscana, dalla l.r. 41/2018;
- le attività di adeguamento e revisione sopra descritte richiedono approfondimenti locali di maggior dettaglio relativi alle condizioni di pericolosità idraulica del quadro conoscitivo del Piano Strutturale intercomunale e la revisione degli articoli delle Norme generali relativi alle fattibilità degli interventi;

DATO ATTO, altresì, che:

- la variante necessita di nuove indagini geologiche e che, pertanto, in data 19.07.2019 con note prot. nn. 49496, 49507, 49509, 49511 e 49512, ai sensi delle Istruzioni Tecniche allegate alla DPGRT 25.10.2011 n. 53/R, con la quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 3.1.2005 n. 1 in materia di indagini geologiche", è stata trasmessa all'Ufficio del Genio Civile di Firenze la documentazione prevista, alla quale è stato attribuito **il numero di deposito del**;
- la variante non è soggetta ad adeguamento del "Piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico" in quanto alla luce dell'Accordo tra Regione Toscana e il MIBACT sottoscritto in data 17.05.2018 che prevede per le varianti normative e puntuali agli strumenti della pianificazione non ancora conformati che interessino Beni Paesaggistici non si applica il procedimento della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano ma sono oggetto di valutazione di coerenza al PIT-PPR nel procedimento urbanistico;

VISTA la documentazione di variante composta dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A":

- Relazione;
- Norme generali (stato sovrapposto);
- Appendice 1 – stato vigente, stato sovrapposto (estratti);
- Tavola 1 - Articolazione del territorio - stato vigente, stato modificato (estratti);
- Tavola 3 - Sistema delle qualità, stato vigente, stato modificato (estratti);
- Indagini geologico-tecniche e idrauliche di supporto al Regolamento urbanistico:
 - Relazione geologica di fattibilità;
 - Studio idrologico – idraulico:
 - Elaborato 1 - Relazione idrologica e idraulica (Allegati gli output delle verifiche idrauliche TR30 1,2,3,6 ore e TR200 1,2,3,6 ore)
 - Carta 1/a - Carta dei bacini e relative immissioni scala 1:15.000

- Carta 1/b - Carta dei bacini e relative immissioni - approfondimento area Osmannoro - scala 1:10.000
- Carta 2 - Carta delle sezioni idrauliche utilizzate per la modellazione - scala 1:10.000
- Carta 3/A - Carta Battenti Tr 30 anni, inviluppo delle massime altezze per Tp 1, 2, 3, 6 ore - scala 1:10.000
- Carta 3/B - Carta Battenti Tr30 anni, inviluppo delle massime altezze Tp 1, 2, 3 e 6 ore - APPROFONDIMENTO AREA OSMANNORO - scala 1:10.000
- Carta 4/A - Carta Battenti Tr 200 anni, inviluppo delle massime altezze per Tp 1, 2, 3, 6 ore - scala 1:10.000
- Carta 4/B - Carta Battenti Tr 200 anni, inviluppo delle massime altezze per Tp 1, 2, 3, 6 ore - APPROFONDIMENTO AREA OSMANNORO - scala 1:10.000
- Carta 4/C - Carta Battenti ARNO Tr 200 AREA OSMANNORO - scala 1:10.000
- Carta 5 - Carta della pericolosità idraulica ai sensi del 53R - scala 1:10.000
- Carta 6 - Carta della pericolosità idraulica ai sensi del PGRA - scala 1:10.000
- Carta 7 - Carta delle velocità Tr200 anni, inviluppo delle massime velocità per Tp 1, 2, 3, 6 ore - scala 1:10.000
- Carta 8 - Carta della Magnitudo Idraulica ai sensi della L.R. 41/18 - scala 1:10.000

Gli elaborati sopra elencati sostituiscono i seguenti:

- Carta della pericolosità idraulica ai sensi regolamento 53/R/2011 - attuale;
- Carta della pericolosità idraulica ai sensi regolamento 53/R/2011 - progetto;
- Tavola sinottica di fattibilità degli ambiti di trasformazione.

PRESO ATTO che gli elaborati sopra riportati sono stati modificati per la sola parte oggetto di variante;

VISTO il parere favorevole della Commissione Urbanistica espresso nella seduta del 23.07.2019;

DATO ATTO che:

- le previsioni contenute nella variante al Regolamento urbanistico comportano l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio sulle aree che non risultino già di proprietà dell'Amministrazione Comunale o altri di Enti e soggetti pubblici o la reiterazione parziale di vincoli precedentemente apposti e che hanno perso efficacia per decorrenza del termine quinquennale;
- le aree sopra indicate sono rappresentate nell'elaborato "Individuazione delle aree con vincolo preordinato all'esproprio";

PRECISATO che per quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 il vincolo preordinato all'esproprio apposto con la variante al Regolamento urbanistico decorre a partire dall'efficacia dell'atto, ovvero dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso relativo all'approvazione dello stesso;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.P.R. n° 327/01, si procederà alla



comunicazione dell'avviso di apposizione del vincolo espropriativo mediante comunicazione personale agli interessati in considerazione del fatto che il numero dei destinatari risulta inferiore a 50 nonché pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, pubblicato sul sito informatico della Regione Toscana.

TENUTO CONTO della possibilità di utilizzo e di sfruttamento economico del bene da parte del proprietario pur in vigore del vincolo espropriativo, la valutazione dell'indennità di esproprio la stessa non è afferente a questa fase del procedimento in quanto il citato D.P.R. n° 327/01 rimanda detta valutazione, seppur provvisoria, all'emanazione del decreto di esproprio, successivo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e all'approvazione della progettazione definitiva;

DATO ATTO, altresì, della sussistenza di un attuale specifico interesse pubblico alla parziale reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio contenuti nel vigente Regolamento Urbanistico, derivante dalla perdurante constatata insufficienza delle aree da utilizzare per il potenziamento e miglioramento della viabilità pubblica, anche dal punto di vista della sicurezza;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale 20 maggio 1999, n. 179, con riferimento al criterio di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e della previsione del relativo indennizzo;

VISTO che il disposto dell'art. 39 del DPR n. 327/2001 ha natura ricognitiva del preesistente quadro normativo e che per tale motivo non impone l'indicazione di un indennizzo nel caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio (e, dunque, la relativa copertura finanziaria), poiché la sua spettanza o meno è del tutto eventuale e va accertata solo quando il vincolo sia stato effettivamente reiterato;

PRECISATO a tal fine:

- che, occorre individuare dei criteri utili ai fini del calcolo dell'indennizzo eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, e s.m.i.;
- che il procedimento di riconoscimento al diritto di indennizzo potrà essere avviato su istanza motivata del privato, nella quale risulti individuato e dimostrato il danno subito a fronte della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio a mezzo del Regolamento Urbanistico;
- che, in attesa di una organica risistemazione della materia, l'indennizzo potrà essere riconosciuto solo se è veramente dimostrabile un danno subito dai proprietari a seguito della reiterazione del vincolo e lo stesso sarà pari a una sola parte, proporzionata al danno effettivamente cagionato e dimostrato
- che il danno risarcibile dovrà riguardare o il mancato uso normale del bene ovvero la riduzione di utilizzazione dello stesso o la diminuzione del prezzo di mercato a seguito della sola precedente previsione urbanistica non realizzata;

VALUTATA l'impossibilità al momento di quantificare con esattezza l'ammontare complessivo della somma occorrente ai fini dell'eventuale indennizzo per la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio di cui trattasi;

RITENUTO di dover individuare le risorse necessarie per adempiere all'obbligo di indennizzo per reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, ove dovuto, nelle somme che risulteranno allocate nei futuri esercizi finanziari;



DATO ATTO

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 18 della l.r. n.65/2014 e s.m.i., è l'Arch. Lorenzo Venturini, Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, ha redatto ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.R. 65/2014 una Relazione allegata al presente atto, sotto la lettera "B", a formarne parte integrante e sostanziale dove dà motivatamente atto della riconducibilità della variante in oggetto alla fattispecie di cui all'art. 30, comma 2 e all'art. 31, comma 3 della medesima legge;
- per il presente procedimento di variante è escluso il Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b) dell'Allegato "A" alla D.C.C. n.34 del 22.03.2018, come da informativa del Garante che si allega alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "D"; e, in ogni caso saranno garantite idonee modalità di pubblicità e di partecipazione;

VISTO che la proposta di variante in oggetto è stata illustrata alla Commissione Consiliare Assetto del Territorio del Comune di Sesto Fiorentino nella seduta del 23.07.2019;

VISTO l'art.3, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'informazione e della partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio, approvato con D.C.C. n. 34 del 22.03.18, il cui ambito di applicazione è escluso nei casi di approvazione di variante semplificata ai sensi dell'art.30 della l.r. n.65/2014 e s.m.i.;

VISTI gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- la Direttiva Europea 2001/42/CE sulla valutazione ambientale degli effetti di determinati piani e programmi;
- il Decreto legislativo 4 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., concernente le norme in materia ambientale ed in particolare la parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale strategica;
- il Decreto legislativo n. 4/2008, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/2006;
- il D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione digitale*" e s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell'art. 21;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D.P.R. 28.12.2000, n.445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e s.m.i., riguardo alle specifiche determinazioni in

merito ai documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, alla loro forma ed efficacia, nonché alla firma digitale;

- la l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 *“Norme per il governo del territorio”* e s.m.i.;
- la l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”* e s.m.i.;
- la l.r. 12 novembre 2014, n. 65 *“Norme per il governo del territorio”* e s.m.i.;
- la l.r. 24 luglio 2018, n.41 *“Disposizioni in materia di rischio alluvioni e tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49”*
- lo Statuto Comunale;
- il Secondo R.U., approvato con la Deliberazione C.C. n. 6 del 28.01.2014 e sue successive varianti;
- la D.C.C. n.141 del 21.12.2018, di approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati;
- la D.G.C. n. 6 del 15.01.2019, di approvazione del P.E.G. 2019/2021;
- il Regolamento comunale per la disciplina dell’informazione e della partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio, approvato con D.C.C. n. 34 del 22.03.18;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L.R. n° 65/2014, la variante del Secondo Regolamento Urbanistico, denominata *“Variante semplificata al Secondo Regolamento urbanistico finalizzata all’aggiornamento delle condizioni idrauliche e alle modifiche puntuali degli ambiti di trasformazione ai sensi degli artt. 30-32 della LR 65/2014”*, come descritta e rappresentata negli elaborati tecnici e normativi, sotto riportati in elenco ed allegati alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera *“A”*;;
 - Relazione;
 - Norme generali (stato sovrapposto);
 - Appendice 1 – stato vigente, stato sovrapposto (estratti);
 - Tavola 1 - Articolazione del territorio - stato vigente, stato modificato (estratti);
 - Tavola 3 - Sistema delle qualità, stato vigente, stato modificato (estratti);
 - Indagini geologico-tecniche e idrauliche di supporto al Regolamento urbanistico:
 - Relazione geologica di fattibilità;
 - Studio idrologico – idraulico:
 - Elaborato 1 - Relazione idrologica e idraulica (Allegati gli output delle verifiche idrauliche TR30 1,2,3,6 ore e TR200 1,2,3,6 ore)
 - Carta 1/a - Carta dei bacini e relative immissioni scala 1:15.000

- Carta 1/b - Carta dei bacini e relative immissioni - approfondimento area Osmannoro - scala 1:10.000
- Carta 2 - Carta delle sezioni idrauliche utilizzate per la modellazione - scala 1:10.000
- Carta 3/A - Carta Battenti Tr 30 anni, inviluppo delle massime altezze per Tp 1, 2, 3, 6 ore - scala 1:10.000
- Carta 3/B - Carta Battenti Tr30 anni, inviluppo delle massime altezze Tp 1, 2, 3 e 6 ore - APPROFONDIMENTO AREA OSMANNORO - scala 1:10.000
- Carta 4/A - Carta Battenti Tr 200 anni, inviluppo delle massime altezze per Tp 1, 2, 3, 6 ore - scala 1:10.000
- Carta 4/B - Carta Battenti Tr 200 anni, inviluppo delle massime altezze per Tp 1, 2, 3, 6 ore - APPROFONDIMENTO AREA OSMANNORO - scala 1:10.000
- Carta 4/C - Carta Battenti ARNO Tr 200 AREA OSMANNORO - scala 1:10.000
- Carta 5 - Carta della pericolosità idraulica ai sensi del 53R - scala 1:10.000
- Carta 6 - Carta della pericolosità idraulica ai sensi del PGRA - scala 1:10.000
- Carta 7 - Carta delle velocità Tr200 anni, inviluppo delle massime velocità per Tp 1, 2, 3, 6 ore - scala 1:10.000
- Carta 8 - Carta della Magnitudo Idraulica ai sensi della L.R. 41/18 - scala 1:10.000

Gli elaborati sopra elencati sostituiscono i seguenti:

- Carta della pericolosità idraulica ai sensi regolamento 53/R/2011 - attuale;
 - Carta della pericolosità idraulica ai sensi regolamento 53/R/2011 - progetto;
 - Tavola sinottica di fattibilità degli ambiti di trasformazione.
2. di precisare che le previsioni contenute nella variante al Regolamento urbanistico comportano l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio sulle aree che non risultino già di proprietà dell'Amministrazione Comunale o altri di Enti e soggetti pubblici o la reitera parziale di vincoli precedentemente apposti e che hanno perso efficacia per decorrenza del termine quinquennale;
 3. di precisare altresì che le aree sopra indicate sono rappresentate nell'elaborato "*Individuazione delle aree con vincolo preordinato all'esproprio*", allegata alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B";
 4. di dare atto che per quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 il vincolo preordinato all'esproprio apposto con la variante al Regolamento urbanistico decorre a partire dall'efficacia dell'atto, ovvero dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso relativo all'approvazione dello stesso;
 5. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, per i motivi evidenziati in premessa, alla comunicazione dell'avviso di apposizione del vincolo espropriativo mediante comunicazione personale agli interessati nonché alle pubblicazioni di rito;
 6. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R. 327 del 08.06.2001 smi, a proposito dell'indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili che comportino la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio e di quanto specificato a riguardo in narrativa, cui si rimanda;
 7. di individuare le risorse necessarie al fine di adempiere all'obbligo di indennizzo per la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, ove dovuto, nelle somme che risulteranno



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

allocate nei futuri esercizi finanziari nell'ambito degli stanziamenti previsti per "p.e. Espropri ed altre indennità";

8. di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento, debitamente sottoscritta con firma digitale e allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "C";
9. di prendere atto dell'Informativa del Garante dell'informazione e della partecipazione debitamente sottoscritta e allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "D";
10. di demandare al Responsabile del Procedimento di disporre la trasmissione del presente atto e dei relativi allegati alla Regione Toscana e alla Città metropolitana;
11. di dare atto che la presente deliberazione, con i relativi documenti allegati, sarà disponibile sul sito web del Comune per 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del relativo avviso, termine entro il quale chiunque avrà la facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni;
12. di dare atto che la variante, qualora non siano pervenute osservazioni nel termine previsto, diviene efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto;
13. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm. e ii.

DELIBERA altresì

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.